

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DECIMA CIVILE

Il Giudice designato,

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] in data 4.6.2019, con cui [REDACTED] ha chiesto al Tribunale di adottare "... i provvedimenti necessari ed idonei a far cessare immediatamente l'ingiusto provvedimento di sospensione delle attività di raccolta del gioco lecito tramite gli apparecchi VLT, ordinandone la immediata riattivazione da parte di [REDACTED], in persona del legale rapp.te p.t., in favore della [REDACTED], in attesa delle necessarie verifiche sulle somme eventualmente dovute da quest'ultima, da ricalcolare in ragione della compensazione da applicare a fronte di quanto illegittimamente versato dalla odierna istante in virtù del patto di stabilità erroneamente quantificato, per tutti i motivi già esposti";

vista la memoria di costituzione depositata in data 3.7.2019 da [REDACTED] la quale ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: "... rigettata ogni altra diversa istanza ed eccezione, dichiarare inammissibili e, comunque, respingere tutte le domande proposte dalla società [REDACTED] in quanto infondate in fatto e in diritto, per le causali suesposte, condannando la medesima alla refusione di compensi e spese ai sensi del D.M. 55/2014";

sentite le parti e sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 4.7.2019;

OSSERVA

Con il ricorso sopra indicato, la società [REDACTED] premettendo che esercita attività di scommesse sportive e sale slot sin dall'anno 2012, con contratto sottoscritto con [REDACTED] (all. 1), ha esposto che:

- dall'anno 2015 la situazione economica si era man mano aggravata a causa delle pressioni, fiscali e contrattuali che era stata costretta a subire, prima di tutto con l'introduzione della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che all'art. 1 comma 650 stabiliva che gli operatori di filiera avrebbero dovuto versare ai concessionari l'intero ammontare delle raccolte di gioco realizzate mediante gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 TULPS, con obbligo poi dei concessionari di versare allo Stato l'importo complessivo di € 500.000.000,00 a titolo di imposte;
- ciò aveva comportato un notevole aggravio per la società, che si era vista costretta a versare, in virtù di un contratto per adesione rinegoziato unilateralmente da [REDACTED] (all. 2), una ulteriore somma di € 1.207,00 per ciascun apparecchio riferito al gestore di sala al 31.12.2014, sulla scorta di una errata lettura ed interpretazione del testo di legge, senza che venisse consentito in alcun modo agli operatori di filiera di replicare e/o comunque rinegoziare gli accordi, con una sensibile riduzione dell'aggio passato al 56,2% del netto dal precedente 64,50%;



- ne era seguita, dal 2016, una inesorabile difficoltà a sostenere i [REDACTED] [REDACTED] richiedeva;
- in data 23.4.2019, [REDACTED] [REDACTED] comunicava l'intervenuta sospensione delle attività fornite tramite gli apparecchi VLT, invitando contestualmente la società a versare la somma di € 22.626,12 a fronte di mancati versamenti specificati nell'estratto conto allegato (all. 3);
- [REDACTED] proponeva piani di rientro settimanali, chiedendo però la riattivazione della linea senza la quale, non potendo operare, risultava impossibile far fronte a qualsivoglia tipo di pagamento;
- visto l'esito negativo dei suddetti tentativi, la società chiudeva i locali e cessava ogni attività;
- tale situazione appariva tuttavia illegittima, a fronte di versamenti effettuati dalla [REDACTED] al Concessionario in virtù del patto di stabilità, non dovuti e/o comunque errati negli importi così come unilateralmente stabiliti; come più volte chiarito nel corso degli anni dai Giudici amministrativi, di legittimità e di merito.

Richiamando una pronuncia di questo Tribunale e la sentenza n. 125/2018 della Corte Costituzionale, la ricorrente ha quindi dedotto che somma di € 24.140,00 a fronte di 20 apparecchi VLT e la somma di € 14.484,00 a fronte di 12 apparecchi AWP, versate alla [REDACTED] apparivano illegittimamente calcolate e costituivano un indebito da parte del Concessionario, di talché la posizione debitoria della [REDACTED] andava inevitabilmente rivista, in quanto il versamento aveva condotto ad una ingiusta sospensione del servizio.

Evidente era dunque il *fumus boni iuris*, alla luce delle plurime sentenze intervenute sul punto e della successiva legge di stabilità 2016, che aveva fornito una interpretazione autentica della norma contestata, stabilendo come la tassazione sugli operatori di filiera dovesse essere proporzionale ai rispettivi incassi, indipendentemente dal numero di apparecchi posseduti.

Evidente era anche il *periculum in mora*, poiché la sospensione della linea aveva causato l'assoluta impossibilità della società ricorrente di svolgere l'attività commerciale, con conseguente gravissimo danno economico e di immagine alla ricorrente, difficilmente colmabile con un risarcimento per equivalente, non potendosi sottacere i riflessi sui dipendenti e sull'erario e dovendosi evidenziare che [REDACTED] era garantita, per gli insoluti, da fideiussione assicurativa e aveva già attivato le procedure per il recupero delle somme asseritamente dovute (all. 4).

In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente, poiché la mancata indicazione, nel ricorso ex art. 700 c.p.c., delle conclusioni che saranno assunte nel successivo giudizio di merito, a seguito della modifica dell'art. 669 octies commi 6 e 7 c.p.c. ad opera del D.L. 14.3.2005 n. 35, convertito dalla L. 14.5.2005 n. 80, ha attenuato il nesso di strumentalità con il successivo processo di cognizione, dovendosi osservare al riguardo che dal tenore complessivo del ricorso è possibile ricavare chiaramente il contenuto del futuro giudizio di merito, mirante ad ottenere una rideterminazione delle somme indebitamente versate (asseritamente oggetto di pretesa illegittima) e della posizione debitoria della [REDACTED] che non avrebbe più giustificato la sospensione dell'attività (come esposto al punto 13 del ricorso e nelle conclusioni, nonché precisato a verbale da parte ricorrente).




Nel merito, il ricorso deve essere respinto per difetto del fumus.

Come si è visto, la ricorrente non contesta gli insoluti che hanno condotto alla sospensione del servizio da parte della resistente, ma addebita tale posizione debitoria alla errata applicazione della normativa di cui sopra da parte del concessionario.

Occorre premettere che l'art. 1, comma 649, della Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) ha stabilito in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Il suddetto comma ha previsto che: a) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate; b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui sopra, riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento; con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi; c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.

Il Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15.1.2015 di attuazione della predetta disposizione normativa, Prot. 4076/RU, ha individuato il numero di apparecchi AWP e VLT riferibili a ciascun concessionario alla data del 31.12.2014, nonché il corrispondente importo dovuto, e ha indicato le modalità di effettuazione del versamento annuale dei predetti importi.

Il comma 920 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (cd. Legge di Stabilità 2016) ha abrogato il comma 649 e, al comma 921, ha previsto che il comma 649 si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.

Il giudizio di costituzionalità dell'art. 1 comma 649 della Legge n. 190/2014, instaurato a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. Lazio, si è concluso



con la restituzione degli atti al Giudice rimettente, con sentenza n. 125/2015 della Corte Costituzionale.

In particolare, ha affermato il Giudice delle leggi che, secondo la disposizione censurata, nella sua originaria formulazione, il prelievo forzoso era posto solo a carico delle società concessionarie sulla base del criterio costituito dal numero degli apparecchi da gioco, poi oggetto di ricognizione, concessionario per concessionario, ad opera del decreto del Direttore dell'ADM, impugnato innanzi al T.A.R., criterio criticato dal giudice rimettente sotto vari profili; non era invece disciplinata in alcun modo, né in alcuna misura, la traslazione di quest'onere economico sugli altri operatori della filiera, che infatti il decreto direttoriale non prendeva in considerazione, ma era approntato, in favore delle società concessionarie, un meccanismo di pressione indiretta, tanto radicale quanto invasivo - secondo il T.A.R. - degli accordi contrattuali tra concessionari ed operatori della filiera, i quali ultimi (gestori ed esercenti) sono stati obbligati a versare ai concessionari tutto il ricavato del gioco, al netto delle vincite erogate ai giocatori e del prelievo erariale unico (PREU), ma senza più la possibilità di trattenere il compenso pattuito, così invertendo il flusso dei pagamenti e del finanziamento dell'attività d'impresa, salva una non meglio precisata rinegoziazione degli accordi.

Muovendo da tali premesse, ha osservato la Corte che lo ius superveniens è intervenuto proprio su questo assetto normativo, innanzi tutto abrogandolo con effetto ex nunc, sicché la disposizione censurata finisce per trovare applicazione, *ratione temporis*, per un solo anno (2015); inoltre, il legislatore è intervenuto anche sulla norma censurata con una disposizione definita interpretativa e quindi da intendersi qualificata come di interpretazione autentica; quale che sia la natura della norma, certo è che l'onere del prelievo forzoso non è più a carico solo dei concessionari, ma grava su tutti gli operatori della filiera del gioco lecito e quindi anche su esercenti e gestori; inoltre il criterio di riparto di tale onere è basato non solo sul numero degli apparecchi riferibili ai concessionari, ma anche sulla partecipazione alla distribuzione del compenso cui ha diritto ciascun operatore della filiera secondo i relativi accordi contrattuali; ed allora il verso dell'intervento del legislatore, nella legge di stabilità per il 2016, è chiaramente orientato nello stesso senso dell'ordinanza del T.A.R., avendo il legislatore desistito dall'assegnare al prelievo forzoso la stabilità di un istituto a regime, valido anche per gli anni successivi al 2015, optando invece, a partire dal 1° gennaio 2016, per un inasprimento dell'imposizione fiscale costituita dal PREU sulle giocate al fine di compensare il mancato introito del prelievo forzoso per gli anni successivi al 2015; ha poi modificato profondamente il contenuto precettivo della disposizione censurata, posto che il prelievo forzoso non è più solo a carico dei concessionari, ma «si applica a ciascun operatore della filiera», e per essi il criterio di riparto dell'onere economico aggiuntivo è fissato direttamente dalla legge (e non più affidato ad un'incerta rinegoziazione degli accordi contrattuali) in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun operatore della filiera a valle dei concessionari (ossia esercenti e gestori) alla distribuzione del compenso sulla base dei relativi accordi contrattuali quanto all'anno 2015; non essendovi più necessità di disciplinare la traslazione dell'onere economico dai concessionari ai gestori e agli esercenti, perché su di essi posto direttamente dalla legge in misura precisa, in quanto determinata sulla base di un dato fattuale "storico", la nuova disposizione della legge di stabilità del 2015 non menziona l'obbligo per gestori ed esercenti di riversare ai concessionari il ricavato delle giocate, comprensivo del compenso loro spettante sulla base degli accordi contrattuali.



Come già detto, la Corte ha rimesso al T.A.R. la valutazione se, in questa parte, la disposizione censurata non debba ritenersi abrogata ex tunc per incompatibilità con la nuova disposizione (art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile), concludendo che, in questa situazione così profondamente modificata in melius - sia per i concessionari, inizialmente obbligati (dalla disposizione censurata) essi soli per l'intero ed ora (in forza della disposizione sopravvenuta) obbligati unitamente a tutti gli altri operatori della filiera, tenuti anch'essi in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015, sia per gestori ed esercenti, inizialmente tenuti a riversare l'intero ricavato delle giocate, senza possibilità di trattenere il compenso loro spettante, ed ora obbligati anch'essi, ma solo in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015 - era mutato, di conseguenza, anche il presupposto della non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità.

Già tali argomentazioni dimostrano, ad avviso del Tribunale, l'insussistenza del fumus.

A ciò si aggiunga che il TAR, con la sentenza n. [redacted] prodotta dalla resistente sub doc. 20, ha affermato che la norma in esame, soprattutto a seguito della limitazione dell'ambito temporale di applicazione, non appare in contrasto con le norme costituzionali e neppure con il diritto dell'Unione europea e ha concluso che, a seguito della norma sopravvenuta, i gestori e gli esercenti, inizialmente obbligati a versare l'intero ricavato delle giocate, senza possibilità di trattenere il compenso loro spettante, attualmente sono tenuti in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015 e non devono più rinegoziare i loro rapporti con i concessionari, richiamando la nota 28.4.2016 dell'Agenzia dei Monopoli.

In conclusione, deve escludersi, a livello di fumus, che la resistente abbia illegittimamente preteso gli importi in questione e che abbia così determinato la inesorabile difficoltà della ricorrente ad onorare gli impegni presi e l'aggravamento della sua posizione debitoria, che avevano, a dire della ricorrente stessa, causato la sospensione del servizio da parte di [redacted]

Esclusa la illegittimità della condotta di quest'ultima e considerato che del tutto generiche sono le argomentazioni della ricorrente in ordine al quantum debeatur, il ricorso deve essere respinto.

Rimangono assorbite in quanto sopra esposto le ulteriori questioni sollevate dalle parti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (valori medi, scaglione € 5.201,00-€ 26.000,00), esclusi i compensi della fase istruttoria e della fase decisionale.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna [redacted] al pagamento, in favore di [redacted] delle spese della presente procedura cautelare, che liquida in € 1.585,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.



Roma, 8.7.2019

Il Giudice
Giovanna Schipani

